



Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio V*

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, aree A e B – art. 554 del d.lgs. 297/1994 – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Vaccarello Giuseppe c. MIUR – N. affare 00687/2019 – Trasmissione parere del Consiglio di Stato n. 1184 del 12.06.2020.

Si trasmette, in allegato alla presente, il parere del Consiglio di Stato epigrafato in oggetto, reso nell'ambito del Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, ex art. 11 D.P.R. 1199/1971, dal Sig. Giuseppe Vaccarello, al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza ministeriale n. 21 del 23.02.2009, art. 2, comma 2, nella parte in cui non riconosce utile, ai fini della partecipazione ai concorsi ex art. 554 del d.lgs. 297/1994, il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Pronunciandosi in via consultiva sul ricorso, per il tramite del parere trasmesso in tal sede, il Consiglio di Stato lo ha accolto ritenendolo fondato e, conseguentemente, ha acclarato l'illegittimità dei provvedimenti impugnati dal ricorrente nella parte in cui continuano ad escludere la validità del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta e delle Province di Trento e Bolzano, nonostante l'art. 2, c. 2, dell'O.M. 21/2009 risulti essere già stato annullato con decreto presidenziale dell'11.10.2010, emesso nell'ambito di un differente Ricorso straordinario al Capo dello Stato afferente una vicenda del tutto analoga alla presente.

Nel parere che oggi si inoltra viene quindi affermato che i provvidenti impugnati continuano a ritenere vigente una disposizione normativa che, attualmente, non risulta più in vigore, ciò determinando l'invalidità dei medesimi atti i quali risultano basati sull'applicazione di una disposizione già annullata in sede di Ricorso straordinario la quale non può più valere a disciplinare le procedure selettive in esame.

Nello specifico, il Consiglio di Stato fa riferimento ad un proprio precedente parere, n. 3233 del 26.05.2010, reso dalla Seconda Sezione, nel quale era stata già appurata l'illegittimità dell'art. 2, c. 2,



Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio V*

O.M. 21/2009 per carenza di motivazione sull'esclusione del computo del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche anzidette ai fini dell'ammissione ai concorsi per titoli e, conseguentemente, ne era stato dichiarato l'annullamento con decreto presidenziale in data 11.10.2010.

Quanto da ultimo riportato si inserisce nel quadro di un più ampio indirizzo interpretativo cui il Consiglio di Stato è recentemente approdato, come fatto palese anche dal parere, n. 1996/2018, reso dalla Seconda Sezione nell'adunanza del 23 maggio 2018 e in esito al quale, in identica fattispecie, era stato emesso il decreto presidenziale del 23.10.2018 di accoglimento del relativo ricorso.

Premesso quanto sinora riferito, nelle more dell'adeguamento dell'O.M. 21/2009 a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato in sede consultiva nonché a quanto stabilito ai citati decreti presidenziali dell'11.10.2010 e del 23.10.2018, si ritiene opportuno che gli Uffici Scolastici Regionali in indirizzo valutino la rilevanza per le selezioni ex art. 554 del d.lgs. 297/1994 in corso di svolgimento anche del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano ove dichiarato dai partecipanti interessati nelle relative candidature.

Il dirigente
Filippo Serra



Firmato digitalmente da SERRA
FILIPPO
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio V

Ai Direttori Generali e
ai Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto
SEDE

Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione
SEDE

OGGETTO: Indizione, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA – **Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2024/2025 – Graduatorie a.s. 2025/2026.**

Con la presente nota si invitano codesti Uffici Scolastici, ad esclusione, come è noto, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, ad indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA, disciplinati dall'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dall'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21.

I concorsi per titoli di cui all'oggetto sono indetti, con appositi bandi delle Direzioni Regionali, nel corrente anno scolastico e sono finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l'a.s. 2025/2026.

Relativamente ai requisiti di ammissione, si ricorda che l'allegato A al nuovo CCNL 2024 del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18 gennaio 2024, ha previsto anche la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale tra i titoli che i candidati devono possedere per accedere ai profili professionali ATA, ad esclusione del profilo di collaboratore scolastico.

Per tale ragione, in linea con quanto rilevato, per l'a.s. 2024/2025, con nota prot. DGPER del 15 maggio 2024, n. 69176 (allegata), si invitano gli Uffici a prevedere suddetto requisito, nei propri bandi di concorso, con riferimento ai soli nuovi inserimenti.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio V

In relazione ai requisiti generali di ammissione, si richiama quanto disposto con nota MIUR prot. n. 8151 del 13 marzo 2015, in ordine all'applicazione alla procedura concorsuale in argomento dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 7 della legge n. 97/2013.

Come già previsto nella citata nota ministeriale, è, altresì, valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva: tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio che la tabella di valutazione dei titoli attribuisce al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

Ancora in ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, come già avvenuto nei precedenti anni scolastici, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020 (allegata), con la quale è stato trasmesso, alle Direzioni in indirizzo, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati.

Si ricorda, altresì, alle SS.LL. che, nel modello di domanda, è prevista la compilazione di un'apposita sezione, denominata "*Modello H: Attribuzione priorità*" per il personale che intende usufruire dei benefici dell'articolo 21 e dell'articolo 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992.

Come già segnalato per l'anno scolastico in corso, si ricorda che la legge n. 104/1992 è stata recentemente modificata dal d. lgs. 30 giugno 2022, n. 105, e, pertanto, sarà necessario adeguare i bandi di concorso, ove occorra, alle modifiche di legge intervenute.

In merito, le Direzioni sono invitate ad evidenziare, nei bandi di concorso, che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, di cui all'articolo 5, comma 4, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, ove trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

Com'è noto, a seguito della predisposizione della procedura informatica, le domande di ammissione alle procedure in esame dovranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica.

Si ricorda, in merito, che, come negli anni precedenti, i bandi di concorso dovranno essere pubblicati sul Portale InPa (www.inpa.gov.it) entro la data indicata nel prosieguo.

Codesti Uffici sono invitati altresì a pubblicare sui propri siti internet i bandi di indizione dei concorsi per soli titoli di cui all'oggetto, entro e non oltre la data del **17 aprile 2025**.

A tal fine, si fa presente che le funzioni Polis per la presentazione delle istanze saranno aperte **dal 28 aprile 2025 al 19 maggio 2025**.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio V

Nei bandi di concorso dovrà, inoltre, essere specificato che le domande di ammissione potranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso il seguente servizio “*Istanze on Line (POLIS)*”.

Il servizio è raggiungibile direttamente dall'*home page* del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione [Servizi](#) o, in alternativa, tramite il seguente percorso [Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line](#).

Il servizio sarà attivo **dalle ore 14.00 del 28 aprile 2025 fino alle ore 14.00 del 19 maggio 2025**.

Si ricorda che l'accesso al servizio Istanze on-line dovrà essere reso raggiungibile anche mediante il suddetto Portale InPa, tramite l'apposito link di ribaltamento presente sull'anzidetto Portale.

Si ricorda che l'accesso ai servizi del Ministero dell'istruzione e del merito può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE: anche per la presentazione delle istanze, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali.

Si ricorda che il servizio Istanze on line richiede il possesso di un'abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “*Istruzioni per l'accesso al servizio*”.

Tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo: <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

All'indirizzo da ultimo riportato è altresì possibile trovare anche un manuale dedicato alla richiesta di abilitazione con SPID.

Si rammenta che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l'a.s. 2025/2026 (Allegato G), è stata adottata la modalità telematica.

L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria.

Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota.

Si ricorda, inoltre, con riferimento alla predisposizione dei relativi bandi che le controversie e i ricorsi avverso le graduatorie sono devoluti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Si fa presente, altresì, che chi ha prodotto istanza di depennamento dalle graduatorie permanenti provinciali per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia può presentare domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia per cui ha presentato domanda di iscrizione nella terza fascia delle graduatorie di istituto.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio V

Da ultimo, si raccomanda, in un'ottica di contenimento dei costi, di procedere alla nomina di un'unica commissione per provincia per la valutazione delle domande per tutti i profili professionali: laddove dovesse rendersi necessario procedere, in base a quanto previsto dalla normativa disciplinante la composizione delle commissioni, alla sostituzione di taluno dei componenti in considerazione delle peculiarità del profilo professionale interessato, trova applicazione, il criterio indicato all'articolo 10 del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 8.

Relativamente alla determinazione dei compensi delle commissioni esaminatrici si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 19 gennaio 2024 n. 8 (allegato) recante *“Determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate.”*.


Si invitano le SS.LL. a diramare la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando che la stessa verrà diffusa mediante apposita pubblicazione sul sito internet di questo Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo

MARIA
ASSUNTA
PALERMO
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito
10.04.2025
15:58:48
GMT+01:00





Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio V

Ai Direttori Generali e
ai Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto
SEDE

Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione
SEDE

OGGETTO: Indizione, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA – **Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2024/2025 – Graduatorie a.s. 2025/2026.**

Con la presente nota si invitano codesti Uffici Scolastici, ad esclusione, come è noto, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, ad indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA, disciplinati dall'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dall'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21.

I concorsi per titoli di cui all'oggetto sono indetti, con appositi bandi delle Direzioni Regionali, nel corrente anno scolastico e sono finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l'a.s. 2025/2026.

Relativamente ai requisiti di ammissione, si ricorda che l'allegato A al nuovo CCNL 2024 del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18 gennaio 2024, ha previsto anche la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale tra i titoli che i candidati devono possedere per accedere ai profili professionali ATA, ad esclusione del profilo di collaboratore scolastico.

Per tale ragione, in linea con quanto rilevato, per l'a.s. 2024/2025, con nota prot. DGPER del 15 maggio 2024, n. 69176 (allegata), si invitano gli Uffici a prevedere suddetto requisito, nei propri bandi di concorso, con riferimento ai soli nuovi inserimenti.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio V

In relazione ai requisiti generali di ammissione, si richiama quanto disposto con nota MIUR prot. n. 8151 del 13 marzo 2015, in ordine all'applicazione alla procedura concorsuale in argomento dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 7 della legge n. 97/2013.

Come già previsto nella citata nota ministeriale, è, altresì, valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva: tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio che la tabella di valutazione dei titoli attribuisce al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

Ancora in ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, come già avvenuto nei precedenti anni scolastici, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020 (allegata), con la quale è stato trasmesso, alle Direzioni in indirizzo, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati.

Si ricorda, altresì, alle SS.LL. che, nel modello di domanda, è prevista la compilazione di un'apposita sezione, denominata "*Modello H: Attribuzione priorità*" per il personale che intende usufruire dei benefici dell'articolo 21 e dell'articolo 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992.

Come già segnalato per l'anno scolastico in corso, si ricorda che la legge n. 104/1992 è stata recentemente modificata dal d. lgs. 30 giugno 2022, n. 105, e, pertanto, sarà necessario adeguare i bandi di concorso, ove occorra, alle modifiche di legge intervenute.

In merito, le Direzioni sono invitate ad evidenziare, nei bandi di concorso, che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, di cui all'articolo 5, comma 4, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, ove trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

Com'è noto, a seguito della predisposizione della procedura informatica, le domande di ammissione alle procedure in esame dovranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica.

Si ricorda, in merito, che, come negli anni precedenti, i bandi di concorso dovranno essere pubblicati sul Portale InPa (www.inpa.gov.it) entro la data indicata nel prosieguo.

Codesti Uffici sono invitati altresì a pubblicare sui propri siti internet i bandi di indizione dei concorsi per soli titoli di cui all'oggetto, entro e non oltre la data del **17 aprile 2025**.

A tal fine, si fa presente che le funzioni Polis per la presentazione delle istanze saranno aperte **dal 28 aprile 2025 al 19 maggio 2025**.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio V

Nei bandi di concorso dovrà, inoltre, essere specificato che le domande di ammissione potranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso il seguente servizio “*Istanze on Line (POLIS)*”.

Il servizio è raggiungibile direttamente dall'*home page* del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione [Servizi](#) o, in alternativa, tramite il seguente percorso [Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line](#).

Il servizio sarà attivo **dalle ore 14.00 del 28 aprile 2025 fino alle ore 14.00 del 19 maggio 2025**.

Si ricorda che l'accesso al servizio Istanze on-line dovrà essere reso raggiungibile anche mediante il suddetto Portale InPa, tramite l'apposito link di ribaltamento presente sull'anzidetto Portale.

Si ricorda che l'accesso ai servizi del Ministero dell'istruzione e del merito può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE: anche per la presentazione delle istanze, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali.

Si ricorda che il servizio Istanze on line richiede il possesso di un'abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “*Istruzioni per l'accesso al servizio*”.

Tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo: <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

All'indirizzo da ultimo riportato è altresì possibile trovare anche un manuale dedicato alla richiesta di abilitazione con SPID.

Si rammenta che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l'a.s. 2025/2026 (Allegato G), è stata adottata la modalità telematica.

L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria.

Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota.

Si ricorda, inoltre, con riferimento alla predisposizione dei relativi bandi che le controversie e i ricorsi avverso le graduatorie sono devoluti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Si fa presente, altresì, che chi ha prodotto istanza di depennamento dalle graduatorie permanenti provinciali per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia può presentare domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia per cui ha presentato domanda di iscrizione nella terza fascia delle graduatorie di istituto.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio V

Da ultimo, si raccomanda, in un'ottica di contenimento dei costi, di procedere alla nomina di un'unica commissione per provincia per la valutazione delle domande per tutti i profili professionali: laddove dovesse rendersi necessario procedere, in base a quanto previsto dalla normativa disciplinante la composizione delle commissioni, alla sostituzione di taluno dei componenti in considerazione delle peculiarità del profilo professionale interessato, trova applicazione, il criterio indicato all'articolo 10 del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 8.

Relativamente alla determinazione dei compensi delle commissioni esaminatrici si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 19 gennaio 2024 n. 8 (allegato) recante *"Determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate."*


Si invitano le SS.LL. a diramare la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando che la stessa verrà diffusa mediante apposita pubblicazione sul sito internet di questo Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.


IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo

MARIA
ASSUNTA
PALERMO
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito
10.04.2025
15:58:48
GMT+01:00



Numero 01184/2020 e data 12/06/2020 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 10 giugno 2020

NUMERO AFFARE 00687/2019

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal sig. Giuseppe Vaccarello contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza ministeriale n. 21 del 23 febbraio 2009, prot. 2414, limitatamente all'art. 2, comma 2, nella parte in cui "non riconosce utile il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano", nonché di tutti gli atti indicati in ricorso e segnatamente, tra gli altri, il provvedimento del M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale per il Veneto DD. 6.6.2016 prot. 006112, con il quale si è disposta l'esclusione del ricorrente dalla procedura di inserimento nella graduatoria con la seguente motivazione "mancanza del requisito di almeno anni 2. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in Provincia di Trento non è valutabile così come previsto dall'art. 1 — punto 2 del bando".

LA SEZIONE

Vista la relazione, trasmessa con nota prot. n. 33593 del 23-7-2019, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio della Sezione, n. 2909/2019, reso nell'adunanza del 16 ottobre 2019;

Vista la relazione integrativa trasmessa con nota prot. n. 9365 del 16-4-2020;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Mele;

Premesso:

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 13-7-2016 il signor Vaccarello Giuseppe ha impugnato i seguenti atti: 1) ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 21 del 23-2-2009, prot. n. 2114, avente ad oggetto *“indizione e svolgimento per l'anno scolastico 2008/2009 dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell'art. 554 del d.l.vo 16-4-1994, n. 297”*, limitatamente all'art. 2, comma 2, nella parte in cui *“non riconosce utile il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”*; 2) Provvedimento prot. n. 0008151 del 13.3.2015 del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto *“Indizione, per l'anno scolastico 2014/2015, dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA”*, nella parte in cui invita gli uffici scolastici regionali a indire i concorsi per soli titoli sopra indicati ai sensi dell'art. 554 del d.lgs. 297/1994 e dell'O.M. 23-2-2009, n. 21; 3) provvedimento prot. n. 6408 del 7-3-2016 del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto *“indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli*

provinciali relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA. Graduatorie A.S. 2016/2017", nella parte in cui invita gli uffici scolastici regionali a indire i concorsi per soli titoli sopra indicati ai sensi dell'art. 554 del d.lgs. 297/1994 e dell'O.M. 23.2009 n. 21 e del provvedimento prot. n. 0008151 del 13.3.2015; 4) decreto MIUR- Ufficio scolastico regionale per il Veneto DD. 22.3.2016 prot. MIUR/AOODRVE/UFF;III/5051/C7C-COLL.SCOL./2016 e relativo bando allegato con cui si è bandito il concorso di cui sopra, e, in particolare l'articolo 1, punto 2, del bando in cui si prevede che *"non è valutabile il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano"*; 5) tutti i provvedimenti con cui si rigetta la domanda di partecipazione al concorso relativamente al ricorrente e, nella specie, il provvedimento del MIUR- Ufficio scolastico regionale per il Veneto DD. 6.6.2016 prot. MIUR. AOOUSPVI.REGISTRO UFFICIALE(U).006112.06-06-2016 con il quale si è disposta l'esclusione del ricorrente dalla procedura di inserimento nella graduatoria con motivazione *"mancanza del requisito di almeno 2 anni. Il servizio nelle istituzioni scolastiche della Provincia di Trento non è valutabile così come previsto dall'art. 1-punto 2 del bando"*; 6) tutti i provvedimenti, anche impliciti, con cui si è rigettata la domanda presentata dal ricorrente di partecipazione al concorso sopra indicato.

Il ricorrente ne ha dedotto l'illegittimità e ne ha, quindi, chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'esecutività.

Il gravame è affidato al seguente motivo: Illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'art. 3 della Costituzione – eccesso di potere per disparità di trattamento, per manifesta ingiustizia ed irrazionalità dei provvedimenti impugnati. Egli ha esposto di essere collaboratore scolastico livello A in servizio nelle scuole statali gestite dalla Provincia autonoma di Trento, assunto a seguito di apposita selezione a carattere concorsuale indetta dalla prefata Provincia e di vantare più di 24 mesi di servizio.

Ha lamentato che la domanda di inserimento nelle scuole della regione Veneto era

stata respinta, sul presupposto della mancanza del requisito di almeno due anni di servizio, non essendo valutabile il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in Provincia di Trento.

Invero, l'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 21 del 23-2-2009, n. 2414, in applicazione della quale erano stati emessi gli atti impugnati, esclude da qualsiasi valutazione *“il servizio prestato nelle Istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”*.

A dire del ricorrente, tale disposizione è illegittima per violazione dell'articolo 3 della Costituzione e viziata da eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.

La norma sarebbe irrazionale in quanto il servizio effettivo prestato nelle scuole della Provincia autonoma di Trento è servizio del tutto pari a quello reso nelle analoghe scuole del restante territorio nazionale, atteso che trattasi di scuole statali a tutti gli effetti per la cui gestione vi è delega di esercizio dallo Stato alla Provincia autonoma di Trento in base al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405.

L'unica differenza tra la scuola nazionale e quella della Provincia di Trento è il sistema di reclutamento (due diverse graduatorie), ma ciò non può incidere negativamente sulla validità del servizio prestato, il quale è assolutamente identico in ogni scuola a parità di mansione.

I titoli di accesso alla figura professionale di coadiutore amministrativo scolastico nonché la declaratoria della medesima figura sono definite dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole e assistente educatore delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della provincia autonoma di Trento, sottoscritto il 17 ottobre 2003 e successive modificazioni.

Evidenzia che il sistema di reclutamento e di inquadramento del personale in questione è disciplinato, in considerazione dell'ordinamento speciale di rango

costituzionale attribuito alla Provincia di Trento e quindi dell'esclusività della competenza in materia, anche da disposizioni normative di quella provincia, mentre quello del personale del restante territorio nazionale è soggetto precipuamente a disposizioni poste con normative statali, primarie e secondarie.

Aggiunge che le mansioni svolte negli istituti trentini sono omogenee a quelle prestate nel territorio italiano e con rapporto di impiego con lo Stato, rilevando che nessuna disposizione prevede esplicitamente che detto personale sia inquadrato in ruoli speciali, né lo esclude dal partecipare a selezioni indette per altre province.

In presenza di tale situazione, l'esclusione della valutabilità del servizio presso le scuole del trentino assume le caratteristiche di una clausola speciale e derogatoria, la quale abbisognava almeno di un minimo di motivazione, tale da poter individuare l'iter logico-giuridico seguito per prevedere tale esclusione e consentirne il sindacato di legittimità.

In assenza di tale motivazione, la previsione è immotivata ed irrazionale e, quindi in concreto discriminatoria.

Il ricorrente evidenzia, infine, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto il Ministero applica ancora l'O.M. 21 prot. n. 2414 del 2009, malgrado esista parere reso dalla Sezione seconda del Consiglio di Stato n. 3233 del 10-7-2010, cui è seguito decreto di annullamento del Presidente della Repubblica dell'11-10-2010, con il quale è stata riconosciuta l'illegittimità dell'articolo 2 della richiamata ordinanza laddove non riconosce la valutabilità dei servizi resi nelle scuole della Provincia autonoma di Trento.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota prot. n. 0033593 del 23-7-2019, ha trasmesso la prescritta relazione, nella quale ha evidenziato l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.

Ha rilevato l'irricevibilità del gravame, nella parte in cui impugna l'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 21 del 23-2-2009 prot. n. 2441, il provvedimento prot. n. 0008151 del 13-3-2015 ed il provvedimento prot. n. 6448 del 7-3-2016 del Ministero dell'istruzione, risultando, alla data di proposizione del ricorso, spirato il

termine di 120 giorni previsto dal D.P.R. n. 1199 del 1971.

Quanto, poi, al bando di concorso impugnato ed al provvedimento con cui la domanda di inserimento in graduatoria era stata rigettata, rileva che tali atti hanno natura vincolata, in quanto applicativi dell'ordinanza n. 21 del 2009, onde gli uffici scolastici non potevano non farne applicazione, senza margine di discrezionalità alcuno; evidenziando che l'esclusione dalla I fascia era preclusa a monte dalla normativa generale ed astratta contenuta nella citata ordinanza.

Il Ministero ha, poi, dedotto l'infondatezza del ricorso nel merito, evidenziando che il CCNL del comparto scuola non si applica al personale ATA delle istituzioni scolastiche delle province autonome di Trento e Bolzano, atteso che le autorità scolastiche di tali province adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola; di conseguenza, i servizi prestati nelle istituzioni scolastiche delle province di Trento e Bolzano sono assimilati a servizi prestati in altre amministrazioni, in quanto svolti in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola.

Con parere interlocutorio n. 2909/2019, reso nell'adunanza del 16 ottobre 2019, la Sezione ha disposto incumbenti istruttori, precipuamente al fine di verificare l'esistenza di soggetti controinteressati.

Il Ministero referente ha, quindi, trasmesso, con nota prot. 0009365 del 16-4-2020, relazione redatta dall'Ufficio scolastico regionale per il Veneto.

L'affare è stato trattenuto per l'espressione del parere all'adunanza del 10 giugno 2020.

Considerato:

Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività sollevata dall'Amministrazione, con riferimento all'impugnativa della O.M. n. 21 del 23-2-2009, prot. n. 2114, del provvedimento ministeriale prot. n. 0008151 del 13-3-2005 e del provvedimento ministeriale prot. n. 6408 del 7-3-2016.

Quanto agli ultimi due provvedimenti, deve essere evidenziato che essi costituiscono atti presupposti del bando di concorso impugnato (di cui al decreto MIUR- Ufficio scolastico regionale per il Veneto DD. 23.3.2016), i quali vengono indicati nel preambolo di esso, quali atti giustificativi dell'indizione della procedura, essendosi con gli stessi invitati gli uffici scolastici regionali a dar corso alla procedura ai sensi dell'articolo 554 del d.lgs. 297/1994 e dell'O.M. n. 21 del 23-2-2009.

Essi hanno, pertanto, manifestato la loro lesività per la sfera giuridica del ricorrente solo con l'indizione del concorso, la cui regolazione, in applicazione della richiamata ordinanza ministeriale, ha escluso la valutabilità del servizio prestato presso istituzioni scolastiche statali della Provincia autonoma di Trento.

Correttamente, pertanto, il ricorrente li ha impugnati unitamente al bando di concorso, nel quale è stata esplicitata la contestata clausola escludente, in attuazione della prescrizione metodologica in essi contenuta.

Quanto, poi, all'ordinanza ministeriale n. 21 del 23-2-2009 (gravata limitatamente all'articolo 2, comma 2, nella parte in cui stabilisce la "*esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano*"), in disparte la sua valenza di atto presupposto del bando, va osservato che l'eccezione preliminare è comunque infondata in quanto l'impugnativa dell'ordinanza attiene al contenuto di essa richiamato nel bando dell'Ufficio scolastico regionale, per cui se ne rende indispensabile la disamina proprio in relazione alla particolare articolazione del procedimento (cfr. Cons. Stato, II, parere n. 1996/2018).

Il Collegio ritiene, inoltre, all'esito della disposta istruttoria, che il ricorso sia ammissibile anche con riferimento alla rituale instaurazione del contraddittorio, non risultando necessaria la notifica ad alcun controinteressato.

Deve, in proposito, essere evidenziato che il ricorrente ha gravato il bando di concorso ed il provvedimento di esclusione con ricorso spedito per la notifica in data 14-7-2016, quando ancora la graduatoria definitiva della procedura, che

consolida la posizione dei soggetti in essa utilmente collocati, non risultava approvata.

Tale approvazione risulta intervenuta il 29-7-2016 e, dunque, solo a tale data era possibile individuare, nei soggetti in essa utilmente inseriti e che sarebbero stati scavalcati dal ricorrente, soggetti controinteressati, titolari di un interesse uguale e contrario a quello del signor Vaccarello.

Alla data di proposizione del ricorso e di emanazione degli atti impugnati, dunque, non vi erano controinteressati e solo la successiva approvazione della graduatoria definitiva ha consentito l'individuazione dei soggetti che sarebbero stati scavalcati dal ricorrente in caso di sua ammissione alla procedura.

Trattasi, pertanto, di "controinteressati successivi", per i quali non vi è onere di notifica del ricorso.

La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, VI, 23-6-2014, n. 3175) ha chiarito che i concorrenti di una procedura selettiva, ove esclusi per mancanza di taluno dei requisiti di partecipazione o per prescrizioni del bando ritenute immediatamente lesive, possono proporre impugnativa, senza che gli altri partecipanti alla medesima procedura siano individuabili quali controinteressati in senso giuridico formale, dovendo tale individuazione essere effettuata con riferimento alla data di emanazione del provvedimento impugnato e sussistendo, prima della conclusione della procedura con l'individuazione dei vincitori, solo meri interessi di fatto alla diminuzione del numero dei competitori.

Ciò posto, la Sezione ritiene che nel merito il ricorso sia fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Risulta, invero, condivisibile la censura con la quale si deduce che gli atti impugnati hanno fatto applicazione della disposizione escludente di cui all'ordinanza ministeriale n. 21 del 2009, nonostante la stessa risulti essere stata annullata con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 ottobre 2010, a seguito del parere della Sezione Seconda, n. 3233/2010 reso nell'adunanza del 26

maggio 2010.

Il Ministero, nella propria relazione, evidenzia che il provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale di indizione della procedura, il relativo bando e il provvedimento di esclusione del ricorrente sono “*atti vincolati*”, in quanto “*emanati in applicazione dell'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione, n. 21 del 23.02.2009, prot. n. 2414, limitatamente all'art. 2, comma 2, nella parte in cui non riconosce utile il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano*”; rilevando che “*la controparte contesta sostanzialmente la legittimità della normativa dettata dalla richiamata Ordinanza*” e che “*L'esclusione dalla I fascia delle suddette graduatorie è dunque preclusa a monte dalla normativa suindicata che definisce in termini generali e astratti l'esclusione del servizio prestato nelle Province di Trento e Bolzano dall'anzianità ai fini dell'ammissione nelle graduatorie, senza alcun margine discrezionale in capo ai Dirigenti responsabili del MIUR*”.

Dunque, l'Ufficio regionale non ha fatto altro che dare applicazione alla regola stabilita in relazione all'accesso ai ruoli A.T.A. per l'anno scolastico 2008/2009 dalla citata Ordinanza ministeriale.

Peraltro, questo Consiglio (Cons. Stato, II, parere n. 1996/2018, reso nell'adunanza del 23 maggio 2018) ha, in proposito, già evidenziato, con affermazione condivisa dal Collegio, che il richiamo alla vigenza della stessa, contenuto nella nota metodologica del 13 marzo 2015, la eleva a rango di precetto generale ed astratto, sottolineando che trattasi di “*mero richiamo per relationem, con ciò proponendo non una riedizione diversamente motivata della scelta originaria, bensì la sua automatica applicazione sulla base della – erronea- considerazione della sua attuale vigenza*”.

Ciò, invero, si pone in contrasto con il *decisum* del precedente parere della Sezione Seconda (n. 3233/2010) recepito nel decreto presidenziale di annullamento dell'11 ottobre 2010, con il quale l'ordinanza ministeriale era stata annullata nella parte in cui escludeva la computabilità del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche

trentine.

Si legge in tale parere: *“L’ordinanza ministeriale impugnata costituisce senza dubbio espressione di autonoma potestà autoorganizzatoria nel comparto interessato, che però non deve confliggere, anche nella sostanza, con principi e previsioni contenuti nelle leggi di settore. Orbene, l’esclusione, disposta con l’ordinanza in questione ai fini dell’ammissione alla selezione, del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche trentine con rapporto di impiego con lo Stato, assume le caratteristiche di una clausola di per sé speciale e derogatoria, che, per tale natura, abbisognava almeno di un minimo di motivazione tale da poter individuare l’iter logico-giuridico seguito per prevedere detta esclusione, e consentirne quindi il sindacato di legittimità. Ciò non si evidenzia nell’ordinanza stessa, palesandosi così quella previsione in effetti immotivata e irrazionale, e quindi in concreto discriminatoria”*.

I provvedimenti gravati, dunque, illegittimamente considerano vigente, senza nuova, autonoma e motivata determinazione amministrativa che ne rinnovi i contenuti, una regola ormai espunta dall’ordinamento.

Di conseguenza, alcuna rilevanza può avere il fatto che gli atti impugnati abbiano carattere vincolato, risultando decisivo ed assorbente, ai fini della loro invalidità, l’applicazione di una disposizione già annullata in sede di ricorso straordinario.

La portata, generale ed astratta, di tale disposizione, come tale ritenuta dall’amministrazione ai fini della regolazione delle successive procedure concorsuali, tra cui quella della quale in questa sede si controverte, esclude, poi, che l’annullamento, disposto in esito al citato parere n. 3233/2010, non abbia valenza nel presente contenzioso.

Sulla base delle argomentazioni sopra svolte deve, pertanto, ritenersi la fondatezza del ricorso, nei limiti di interesse del ricorrente, anche in considerazione del fatto che gli atti impugnati si palesano quale *“espressione del riesercizio della potestà pubblica, già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto*

precettivo del veduto giudicato amministrativo” (cfr. Cons. Stato, II, parere n. 1996/2018, reso nell’adunanza del 23 maggio 2018).

In conclusione, la Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei sensi sopra specificati.

L’espressione del parere definitivo determina l’assorbimento dell’esame della domanda cautelare proposta.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento dell’esame della domanda cautelare.

L'ESTENSORE

Francesco Mele

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO

Carola Cafarelli